



**Pillole di informazioni per la clientela di studio**

N. 2 del 05/03/2019

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

*Gentile Cliente,*

*con la presente informativa si intende fornire all'utente spunti circa alcune novità per il 2019.*

*Per gli approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata o si invita a contattare l'Ufficio.*

***Interventi Risparmio Energetico: al via le comunicazioni del 2019***

La documentazione deve essere trasmessa entro novanta giorni dall'effettuazione del collaudo. Per i lavori ultimati tra il 1° gennaio e l'11 marzo, il termine decorrerà dall'11 Marzo 2019.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) comunica che, dall'11 Marzo, sono operativi i siti per l'invio delle comunicazioni relative agli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dell'ecobonus e/o del bonus casa.

**I portali sono raggiungibili dalle pagine [detrazionifiscali.enea.it](http://detrazionifiscali.enea.it) e [acs.enea.it](http://acs.enea.it) o dalla homepage del sito dell'Agenzia.**

In particolare, sono disponibili i siti:

1) <https://ecobonus2019.enea.it>, attraverso il quale è possibile inviare i dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che usufruiscono di detrazioni Irpef e Ires; le percentuali di sconto sono distinte per tipologia di intervento (50%, 65%, 70%, 75%, 80% o 85%).



2) <https://bonuscasa2019.enea.it>, da utilizzare per trasmettere la documentazione relativa agli interventi di risparmio energetico (e utilizzo di fonti rinnovabili) che beneficiano delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

*Attenzione, la comunicazione all'Enea va fatta soltanto nel caso in cui il recupero immobiliare comprenda anche miglioramenti dell'efficienza energetica (e pertanto, in relazione agli interventi di ristrutturazione da cui non deriva un risparmio energetico non è necessario inviare alcuna documentazione).*

**Comunicazione entro 90 giorni, salvo eccezioni:**

La trasmissione della documentazione all'Enea deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal collaudo, a prescindere dalla data dei pagamenti. E se l'intervento è semplice e non richiede collaudo, la data di fine lavori può essere provata anche mediante la documentazione emessa da chi ha eseguito l'opera o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è considerata valida, invece, l'autocertificazione del contribuente. A chiarirlo e a ribadirlo è stata l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 244/2007 e la circolare 21/2010 (risposta 3.1).

Tuttavia, precisa l'Enea, in caso di lavori terminati tra il 1° gennaio e l'11 marzo 2019, il termine dei 90 giorni decorre dall'11 Marzo.

L'Enea, per aiutare i contribuenti a risolvere problemi di tipo tecnico e procedurale, ha pubblicato online le risposte alle domande più frequenti (Faq), un vademecum e la normativa di riferimento. Disponibile anche una “finestra per il cittadino”, aperta il lunedì dalle 12 alle 15.50 e il mercoledì dalle 10.30 alla 14: sulla pagina [www.acs.enea.it/contatti/](http://www.acs.enea.it/contatti/) si possono inviare eventuali richieste di chiarimenti.

Infine si ricorda che per avere informazioni dettagliate su ecobonus e bonus casa, è possibile consultare le guide dell'Agenzia delle entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, che possono essere reperite alla Pagina “Le Guide” del Sito.



### ***Il pagamento della seduta dal fisioterapista non richiede la Fattura Elettronica***

---

Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, compresi i trattamenti di massofisioterapia, non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite il Sistema di interscambio (Sdi), a prescindere dall'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Fattura elettronica, invece, per chi fattura non direttamente al paziente, ma allo studio presso il quale presta il servizio.

È questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 78/2019 fornita dall'Agenzia delle Entrate a un fisioterapista, iscritto all'Ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione. L'istante, oltre a svolgere la professione, è titolare di un ambulatorio fisioterapico autorizzato a effettuare prestazioni mediche di vario tipo (fisiatria, ortopedia e traumatologia, pneumologia, scienza dell'alimentazione, radiologia, ecografia e agopuntura). In particolare, il professionista chiede:

- se lo studio di cui è titolare può essere considerato struttura accreditata per l'erogazione di servizi sanitari e, quindi, esonerato dalla fatturazione elettronica per le prestazioni mediche effettuate, compresa la massofisioterapia
- in caso di fatturazione elettronica obbligatoria per la fisioterapia, se le prestazioni mediche svolte da medici chirurghi e fatturate dallo studio, debbano essere comunicate all'Sts e, quindi, non fatturate elettronicamente.

L'Agenzia delle entrate fornisce la risposta richiamando i principali provvedimenti legislativi di riferimento e, a tal proposito, ricorda che:

- l'articolo 10-bis, Dl 119/2018, vieta l'emissione della fattura elettronica, nel 2019, per le prestazioni mediche rese da parte degli operatori tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (a prescindere dall'eventuale opposizione all'invio da parte del paziente)
- l'articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018, ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 10-bis valgono anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per le prestazioni mediche effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Secondo l'Agenzia, quindi, si deduce che, per il 2019, la fatturazione elettronica via Sdi non può essere adottata in relazione alle prestazioni mediche effettuate da qualsiasi tipologia di operatore sanitario (persona o società) nei confronti di persone fisiche e a queste fatturate, a prescindere dall'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Salvo speciali regimi di esenzione, sono tenuti alla fatturazione elettronica, invece, i terzi (medici, fisioterapisti, eccetera) che fatturano la visita o la terapia non direttamente al paziente, ma allo studio perché si tratta di un servizio prestato all'ambulatorio e non a una persona fisica.

Nei casi di divieto di e-fattura (o di esonero previsto dalla legge), la fattura deve essere rilasciata in formato analogico.



### **Il Rientro in Italia a tassazione agevolata se collegato con l'inizio attività**

---

Docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata sui redditi conseguiti se è ravvisabile un nesso tra il trasferimento e l'instaurazione del rapporto di lavoro

Per usufruire degli incentivi fiscali previsti a favore dei docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia (*esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti*), è necessario che il rientro sia legato allo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca e che il lavoratore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato (articolo 44, Dl 78/2010).

Come già precisato nella circolare 17/2017, “la norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa in Italia”. Dunque, il rientro in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall'acquisizione della residenza fiscale, in quanto - dispone la norma in esame - “... acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

*Pertanto, non può fruire del beneficio il ricercatore che è rientrato in Italia e si è iscritto all'Anagrafe della popolazione residente due anni dopo l'istaurazione del rapporto di lavoro con la società che l'ha assunto, mancando il nesso tra i due eventi.*

### **Il Bonus ricerca e sviluppo se non compensato si perde**

---

L'incentivo è “personale”, non può essere ceduto, rientra tra le agevolazioni destinate esclusivamente a chi ha effettivamente investito: beneficiario e fruitore devono coincidere.

Il credito d'imposta maturato per l'attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013) e non trasferito in occasione della cessione del ramo d'azienda che lo ha generato non può essere venduto a terzi né può essere richiesto a rimborso. *Il beneficio, infatti, prevede la norma agevolativa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione da chi ha sostenuto la spesa.*

Con la risposta n. 72/2019, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che non è applicabile la soluzione prospettata dall'istante, in base alla quale il bonus in questione, se non portato in compensazione, è cedibile ad altro soggetto.

Riassumendo la vicenda, la società che ha presentato l'interpello è partecipata al 100% da altra azienda. A causa della crisi di quest'ultima, ha rallentato l'attività produttiva e ha dovuto cedere il ramo d'azienda relativo al punto vendita, insieme al magazzino dei prodotti finiti e ai contratti commerciali di distribuzione dei prodotti con l'estero. Il tax credit ricerca a essa riconosciuto per il 2016, e non compensato prima del trasferimento, è rimasto fuori dal perimetro del ramo d'azienda ceduto e, quindi, è nella disponibilità della società. L'istante aggiunge che la somma, a causa della scarsa attività svolta, presumibilmente non potrà essere portata in compensazione né potrà essere chiesta a rimborso per espresso divieto normativo. Come via d'uscita, l'interpellante propone il trasferimento del credito ad altra società di capitali, secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del Rd 2440/1923.



L’Agenzia, dopo aver richiamato i principali documenti legislativi e di prassi che hanno fissato le modalità attuative dell’incentivo (decreto Mef 27 maggio 2015 – circolari 5/2016 e 13/2017), precisa che è proprio la disposizione agevolativa a bocciare la soluzione proposta nell’interpello. Infatti, la norma specifica che il bonus è utilizzabile soltanto in compensazione, non c’è possibilità di convertire il beneficio in rimborso e, quindi, proprio per questo, non ci può essere cessione ai sensi dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973.

Né si può ricorrere, continua la risposta, all’articolo 1260 del codice civile, secondo cui il trasferimento può essere effettuato a patto che “il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”, condizioni non riscontrabili nell’ipotesi in esame. E nemmeno si può assimilare il credito in questione a quelli per i quali la cessione è stata ammessa in via interpretativa, in considerazione del fatto che i fruitori erano dei meri intermediari tra amministrazione e destinatari dell’agevolazione cui il credito si riferiva (risoluzione 15/2010).

Pertanto, il fruitore del bonus deve coincidere con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, cioè con chi ha effettuato l’investimento.

### **Patent Box: rilevanti tutti i costi deducibili**

---

Vanno considerati anche quelli derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo di un software effettuate e fatturate dai soci dell’azienda che accede al regime di favore.

Ai fini del patent box, al calcolo del reddito agevolabile proveniente dalla concessione in uso di un software concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, anche quelli per le prestazioni di ricerca e sviluppo rese dai soci, che gli stessi, quindi, devono fatturare all’azienda e far confluire nel loro reddito complessivo.

È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall’Agenzia nella risposta 76/2019.

### **Quesito**

A proporre istrada di interpello è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del software, che viene poi dato in licenza d’uso a soggetti terzi, a fronte del pagamento di un corrispettivo. La fase di sviluppo del software avviene completamente in-house, essendo svolta principalmente dai soci dell’azienda, con la conseguenza che, a fronte dell’attività effettuata da questi ultimi, non ci sono costi in contabilità, quindi costi fiscalmente riconosciuti.

La società precisa che:

- il software ha tutte le caratteristiche per essere considerato bene immateriale identificabile
- il nexus ratio è pari a 1, in quanto il programma viene sviluppato completamente all’interno, senza acquistare licenze all’esterno
- non fa parte di un gruppo, non ha società che direttamente o indirettamente la controllano, né tantomeno controlla direttamente o indirettamente altre società.



L'interpellante chiede all'Agenzia delle entrate se, per il calcolo del reddito agevolabile ai fini dell'applicazione del regime patent box derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dello sviluppo è effettuato dai propri soci e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti costituisca causa ostativa all'applicazione dell'agevolazione.

### **Risposta**

Il patent box è un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (tra gli altri, software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli) introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 37-45, legge 190/2014).

Nella circolare n. 11/2016, l'Agenzia ha chiarito che concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d'imposta in base alle disposizioni del Tuir (paragrafo 6.4). Ne consegue che, identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti al bene, occorre valutarne la rilevanza fiscale (ad esempio, inerenza e quantificazione). Affinché questa valutazione possa essere effettuata, è necessario imputare i costi al conto economico dell'esercizio di competenza.

Sulla base di queste considerazioni, l'Agenzia conclude che, nel caso sottoposto al suo esame, al calcolo del reddito agevolabile debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo indiretto del programma, inclusi quelli derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....* 